

N. R.G. 2506/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO,
III SEZIONE CIVILE,**

**IL GIUDICE MONOCRATICO, IN PERSONA DEL MAGISTRATO, DOTT. GIORGIO JACHIA,
PRONUNCIA LA SEGUENTE**

SENTENZA

NELLA CAUSA CIVILE TRA LE SEGUENTI

PARTI

1) REM COSTRUZIONI S.R.L. ;
C.F.: 04877170656
Rappresentato e difeso dall'avvocato VASSALLO ARTURO

ATTORE

AVVERSO

[REDACTED]

[REDACTED]

Rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

CONVENUTO

[REDACTED]

Rappresentato [REDACTED]

CONVENUTO

[REDACTED]

Rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED]

CONVENUTO

[REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

DATO ATTO CHE LE PARTI HANNO FORMULATO LE SEGUENTI:

CONCLUSIONI

PARTE ATTRICE

-in via principale: accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita di cui al capo "C", stipulato per Notar dott. Coppa Francesco, in Napoli il

24.09.2019 (rep. n. 265 – racc. n. 226), dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto di disposizione del patrimonio, nonché, conseguentemente, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita di cui al capo "D" della premessa stipulato in data 12.12.2019, rogato per Notar [REDACTED] i s [REDACTED] in favore del sig. [REDACTED], dichiarandolo inerte nei confronti dell'attore, ordinando al Conservatore dei RR. II. di Salerno di apportare le necessarie iscrizioni ed annotazioni;

- in via subordinata: nella ipotesi denegata in cui l'III.mo Tribunale non ravvisasse gli estremi della revocabilità dell'atto di compravendita di cui al capo "D" e, pertanto, non riconoscesse la malafede in capo al terzo subacquirente, accertare e dichiarare la responsabilità dei terzi acquirenti, [REDACTED], per essersi definitivamente privati della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ. e, per l'effetto, condannare questi ultimi al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, pari al corrispettivo ricevuto dal sig. [REDACTED] in forza dell'atto rogato per [REDACTED] in data 12.12.2019, di cui al capo "D" della premessa del presente ricorso, pari ad € 200.000,00 ovvero, in alternativa, nella somma pari ad € 15.000,00 o in quella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di Giustizia.

PARTE CONVENUTA – DEBITORE – MORRETTA LUIGI

A) Preliminarmente dichiarare l'Estinzione del procedimento con conseguente Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo. In via subordinata si chiede la rimessione in termini in favore del comparente Morretta Luigi, accertata la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità al caso di specie dell'art. 153 co. 2 c.p.c., riconoscendo valida ed efficace la costituzione in giudizio del s [REDACTED] ex art 166 cpc. Per garantire a questo convenuto di poter esercitare il diritto di difesa.

B) Sempre in via preliminare dichiarare l'atto introduttivo di lite improponibile, inammissibile ed improcedibile ed Accogliere le formulate eccezioni preliminari di Carezza di legittimazione ad agire, Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo; in via subordinata si chiede disporsi la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc.

C) Nel merito Rigettare la domanda attorea e tutto quanto richiesto e domandato nell'atto di citazione perché infondato in fatto e diritto ed Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale.

D) Condannare l'attrice al risarcimento dei danni in favore del [REDACTED] ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa.

E) Condannare, altresì, gli attori in solido tra loro al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre per rimb. spese generali, IVA e CNA, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo.

PARTE CONVENUTA – TERZI PRIMI ACQUIRENTI – MONTELLA DANIELA E MORRETTA NEVIO

A) Preliminarmente dichiarare la Nullità dell'atto di citazione e l'Estinzione del procedimento con conseguente Ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo. In via subordinata si chiede la rimessione in termini in favore dei convenuti [REDACTED], ex art. 153 co. 2 c.p.c., riconoscendo valida ed efficace la presente costituzione in giudizio ex art 166 cpc.

B) Sempre in via preliminare dichiarare l'atto introduttivo di lite improponibile, inammissibile ed improcedibile ed Accogliere le formulate eccezioni preliminari di Carezza di legittimazione ad agire, Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo; in via subordinata si chiede disporsi la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc.

C) Nel merito Rigettare la domanda attorea e tutto quanto richiesto e domandato nell'atto di citazione e quindi rigettare le domande di revocatoria avanzate e rigettare la domanda in via subordinata di risarcimento danni perché infondate in fatto e diritto ed Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale.

D) Condannare l'attrice al risarcimento dei danni in favore dei convenuti [REDACTED] ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa.

E) Condannare, altresì, l'attrice al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, oltre per rimb. spese generali, IVA e CNA, con attribuzione diretta al sottoscritto procuratore che dichiara di averne fatto anticipo

ESPONE LE SEGUENTI

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 SENTENZA SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI

Con sentenza parziale n. 3643/2021, in ragione del principio di efficacia degli atti processuali tempestivamente compiuti, sono state rigettate sia l'eccezione di nullità dell'atto di citazione che l'istanza di dichiarare l'estinzione del procedimento con conseguente cancellazione della causa dal ruolo.

2 ACCOGLIMENTO

2.1 RAGIONE PIÙ LIQUIDA

Introduttivamente appare opportuno anche in questa vicenda giudiziaria – in cui parte attrice propone ai sensi degli articoli 2901-2904 c.c. l'azione revocatoria per conservare la propria (quale creditore del convenuto principale) garanzia patrimoniale mediante la dichiarazione di inefficacia solo in suo favore di un atto dispositivo compiuto dal debitore – rappresentare che in applicazione del principio c.d. della ragione più liquida, gli elementi della fattispecie saranno analizzati secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa (cfr., Tribunale Monza sez. I 07/07/2016 n. 1950). In particolare, per evidenti esigenze di economia processuale, l'esposizione delle ragioni della decisione segue i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).

2.2 ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE ATTOREE

In tale ottica di economia processuale va, quindi, precisato che, con riferimento al primo atto di compravendita, parte attrice ha provato, per i motivi di seguito analizzati, la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. sicché si deve dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto

dispositivo intercorso tra [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] la domanda di revocatoria del secondo atto di compravendita.

Peraltro, va accolta anche la richiesta di risarcimento del danno a carico dei primi acquirenti ed in favore della società REM Costruzioni S.r.l. perché non si è certi della possibilità di restituzione del bene essendo stato ceduto al terzo e da lui ad altri.

3 TUTELA INDIRECTA NELL'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA

3.1 FUNZIONE ED EFFETTI

Tanto premesso, in diritto, appare utile rammentare che l'azione revocatoria è soltanto uno strumento per la mera tutela indiretta dei diritti del creditore limitandosi a ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (cfr. Cass. 23.9.2004, n. 19131). Noto è infatti che l'azione revocatoria abbia solo funzione cautelare e conservativa del diritto di credito, di per sé strumentale alla fase, successiva ed eventuale, dell'esecuzione forzata.

In quest'ottica va poi aggiunto che non vengono svolte in questa motivazione considerazioni sulla validità dell'atto perché l'azione dispiegata opera appunto nella limitata ottica dell'inefficacia relativa dell'atto impugnato.

Infatti, l'accoglimento dell'azione determina soltanto che l'atto impugnato, - ancorché valido in sé stesso o comunque dato per tale in questo specifico contesto - sia soltanto dichiarato inefficace nei confronti del solo creditore agente sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante ma resta soltanto soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni, e l'azione giova unicamente al creditore che l'ha esercitata (cfr. ex multis, Cass. Civ. nn. 5455/2003, 7127/2001, 1804/2000).

L'art. 2901 c.c., infatti, dispone che il creditore possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti).

3.1 PRESUPPOSTI

Tanto premesso sulla funzione e sugli effetti limitati dell'accoglimento dell'azione, si deve ora precisare che per accogliere la dell'azione revocatoria ordinaria è necessario che parte attrice provi la sussistenza di tutti i suoi presupposti:

- 1) l'esistenza di un diritto di credito verso il debitore, anche meramente eventuale, anche per così dire "litigioso";
- 2) il compimento di un atto di *disposizione* patrimoniale posto in essere dal debitore;
- 3) l'eventuale 'anteriorità dell'atto revocando rispetto all'atto dispositivo che non significa anteriorità dell'atto rispetto, ad esempio, al provvedimento giurisdizionale di accertamento ma l'anteriorità dell'atto rispetto al sorgere del credito;
- 4) la sussistenza del pregiudizio arrecato dal predetto atto alle ragioni del creditore e in particolare alla garanzia patrimoniale che assiste il credito (*eventus damni*), anche laddove il pregiudizio sia meramente potenziale e soltanto tale da rendere comunque più difficoltosa la soddisfazione delle ragioni creditorie; in altre parole non è necessario che parte attrice provi che il compimento dell'atto determini l'incapienza assoluta del patrimonio debitore ma deve provare soltanto che il compimento di quell'atto rende più difficoltosa una eventuale futura soddisfazione del creditore (sent. Cass. 5/6/2000 n. 7452) mediante una modifica del patrimonio non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto quello qualitativo (sent. Cass. 6/5/1998 n. 4578); qui ulteriormente precisando (cfr., Cass. Civ, sez. III, 15/10/2021, n. 28423) che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia; è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale;
- 5) il presupposto soggettivo in capo al debitore ovvero la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (*consilium fraudis*); in particolare è palesemente sussistente il presupposto soggettivo in capo al debitore disponente ogni qual volta sia provato che costui avesse conoscenza della propria esposizione debitoria ovvero avrebbe dovuto esserlo secondo l'ordinaria diligenza e quindi conseguentemente si deve ritenere provato che avesse, proprio perché consapevole della propria qualifica di debitore, anche consapevolezza del pregiudizio che avrebbe arrecato alle ragioni

creditorie di parte attrice distraendo dal proprio patrimonio i beni oggetto dell'atto dispositivo;

6) il presupposto soggettivo richiesto in capo al terzo solo ove si tratti di atti a titolo oneroso, vale a dire la consapevolezza del pregiudizio o la partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente (c.d. *scientia damni* o *scientia fraudis* a seconda che l'atto dispositivo sia posteriore o anteriore al sorgere del credito); qui subito precisando (cfr., Cass. Civ, sez. III, 15/10/2021, n. 28423; Cass. Civ sez. VI, n. 9563) che in tutti i casi in cui sia incontrovertibile l'antiorità del credito rispetto all'atto dispositivo oggetto di revocatoria trova applicazione il principio secondo cui *"ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito"*.

3.2 ATTO DISPOSITIVO E SUA IDONEITÀ LESIVA

L'attore deve provare il compimento di un atto a contenuto patrimoniale tale da alterare o modificare in senso lesivo la garanzia patrimoniale del debitore, rendendola anche solo meno agevole per il creditore.

L'*eventus damni*, cioè il fatto dannoso, ossia la diminuzione del patrimonio del debitore si concreta in una sottrazione di taluni beni, con conseguente danno per il creditore.

Vale la pena di precisare, poi, che, esprimendosi in termini di pregiudizio, il legislatore ha voluto alludere ad un significato dell'*eventus damni* che va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (cfr., *ex plurimis*, Cass. 2.4.2004, n. 6511; Cass. 15.6.1995, n. 6777). Ciò perché al creditore non interessa soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento dell'azione.

Si ritiene, pertanto, che il pregiudizio (*eventus damni*) possa essere costituito da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (cfr.

Cass. 4.7.2006, n. 15265, in motivazione; Cass. 29.10.1999, n. 12144; Cass. 8.7.1998, n. 6676, Cass. 6.5.1998, n. 4578).

Chiaramente, presupposto logico, ai fini della lesività dell'atto di disposizione patrimoniale, è che esso si ripercuota sul patrimonio del debitore, riducendone la capienza.

3.3 PROVA INESISTENZA DEL PREGIUDIZIO

In ogni caso, incombe sul convenuto in revocatoria l'onere di provare l'insussistenza del rischio di incapienza patrimoniale, adducendo l'esistenza di ampie residualità patrimoniali ed adducendo, quindi, la mancanza dell'*eventus damni*. (Cass. civ., 03/02/2015, n. 1902).

3.4 DELLA PROVA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO

Naturale è che la prova della sussistenza di un diritto di credito verso il debitore, del compimento di un atto dispositivo e della sussistenza del pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia patrimoniale di tale credito sia di regola fornita attraverso documenti.

Parimenti di regola è documentale o per presunzioni anche la prova della sussistenza di un determinato atteggiamento soggettivo (*scientia damni* o *consilium fraudis*) del debitore e, quando si tratti di atti a titolo oneroso, anche del terzo anche se spesso può essere utile un approfondimento istruttorio con prove costituenti ma soltanto qualora le stesse abbiano per oggetto elementi controversi.

Di conseguenza, aderendo a incontrovertita linea giurisprudenziale di legittimità e di merito, si deve ritenere integrata per presunzioni la prova dell'elemento soggettivo in un caso di donazione avente per oggetto l'unico immobile residuo ancora nel patrimonio del disponente stipulata dopo il sorgere del credito. Ne deriva di regola l'irrilevanza delle prove costituenti inerenti l'assenza di un intento frodatorio nella determinazione alla stipula dell'atto di donazione perché per questo genere di atti non è richiesta l'intenzionalità frodatoria, in capo al debitore (e al terzo), essendo sufficiente, come già sottolineato, la sola consapevolezza del pregiudizio, consistente anche nella maggiore difficoltà, derivante dall'atto di disposizione, di soddisfacimento delle proprie ragioni in capo al creditore.

Parimenti incontrovertito è che la prova "*participatio fraudis*" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e anteriore al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale

vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente

Del resto in tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma primo, n. 2, cod. civ. - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore; d'altra parte, il requisito della "scientia damni" può essere provato per presunzioni, da intendersi, nel caso di specie, proprio in considerazione del richiamato rapporto di parentela e del periodo in cui l'atto è stato stipulato.

4 COSTITUZIONE DELLE PARTI

4.1 REGOLARE COSTITUZIONE DEI CONVENUTI; CONTUMACIA DI RUSSO GENEROSO

[redacted] risultano regolarmente costituiti.

[redacted] appurata la regolarità della notificazione, è stato dichiarato contumace all'udienza del 20.10.2021

5 LA SPECIFICA VICENDA

5.1 LA PROVA DELLA DOMANDA

La società [redacted] conveniva in giudizio parte convenuta per sentire dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. sia dell'atto di compravendita intercorso tra [redacted] sia del successivo atto di alienazione, con cui i detti coniugi alienavano quanto acquistato al sig. Russo Generoso. La stessa parte attrice chiedeva, poi, che qualora non fosse provata la mala fede del terzo, i terzi acquirenti del primo atto di compravendita fossero condannati al risarcimento del danno.

La detta società rappresentava di essere creditrice del [redacted] della complessiva somma di euro € 15.240,68, oltre interessi di mora, in forza dell'ingiunzione di pagamento n. 2038/2016, emessa dal Tribunale Civile di Salerno. L'attore, precisava, inoltre, che il detto provvedimento monitorio veniva opposto dal debitore e che il relativo giudizio risulta tuttora pendente. La società attrice aggiungeva di essere venuta a conoscenza che nelle more del giudizio [redacted] con atto rogato per [redacted] stipulato il 24.09.2019 (rep. n. 265 – racc. n.

226), provvedeva a trasferire al [REDACTED] [REDACTED] coniugi in regime di comunione legale, la piena proprietà di un villino e di un terreno e che, dopo circa tre mesi, i detti coniugi acquirenti trasferivano, con atto a rogito del medesimo [REDACTED] (rep. n. 737 – racc. n. 614), le consistenze immobiliari acquistate al [REDACTED] o. La società attrice, quanto al primo atto di compravendita, nell'evidenziare la sussistenza di tutti i presupposti di legge e soffermandosi sul requisito soggettivo, precisava che trattandosi di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito, fosse sufficiente la semplice conoscenza, nel debitore e nel terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore. Nello specifico, quanto al terzo [REDACTED] e alla di lui moglie, indici sintomatici di tale conoscenza, sarebbero, a detta di parte attrice, il rapporto di parentela intercorrente con il debitore, l'incongruità del prezzo e la circostanza che dopo appena tre mesi i beni siano stati alienati ad un terzo.

Quanto al secondo atto di compravendita, la mala fede del terzo, si evincerebbe, secondo la ricostruzione di parte attrice, dalla previsione del pagamento non all'atto della stipula ma nel termine di sei mesi dalla stessa nonché dalla circostanza che i dante causa del [REDACTED] so avessero acquistato i beni alienati da meno di tre mesi.

5.2 LE ECCEZIONI DI PARTE CONVENUTA – DEBITORE E TERZO

I convenuti nel costituirsi chiedevano il rigetto delle domande attoree in quanto carenti dei presupposti di cui all'art.2901 c.c. e spiegavano domanda riconvenzionale volta alla condanna di parte attrice ex art.96 cpc. Nello specifico i convenuti contestavano la legittimazione della società attrice in quanto il credito asseritamente vantato dalla stessa nei confronti di [REDACTED] sarebbe inesistente. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente innanzi al Tribunale di Salerno (RG 9638/2016), a dire del convenuto, sarebbe stata spiegata da [REDACTED] domanda riconvenzionale che se accolta, determinerebbe un credito di questi nei confronti della società [REDACTED]. L'azione revocatoria proposta da parte attrice, inoltre, a dire di parte convenuta, sarebbe carente del requisito dell'eventus damni alla luce del fatto che sui beni compravenduti graverebbe ipoteca in favore della Banca MPS di guisa che in un'eventuale azione esecutiva proposta dalla società attrice, creditrice chirografaria, difficilmente la stessa potrebbe trovare soddisfazione del suo credito.

Parte convenuta rilevava anche l'assenza del requisito soggettivo stante l'assenza di qualsivoglia intento di nuocere alle ragioni creditorie di parte attrice, confermata dalla congruità del prezzo di vendita e delle modalità di pagamento.

6 RIGETTO ECCEZIONI PRELIMINARI

6.1 RIGETTO ECCEZIONI PRELIMINARI DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Dall'appena descritto sistema legale dell'azione di inefficacia proposta, discende una prima considerazione utile per comprendere le ragioni per le quali non può essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva per mancato accertamento del credito.

Infatti, anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.,

La definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (cfr. Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2013, n. 17257; Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2013, n. 11573; Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2005, n. 14709 ; Cass. civ., sez. Un., 18 maggio 2004, n. 9440).

7 RISCONTRI

7.1 SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI

Come già detto il Tribunale ritiene che parte attrice abbia provato tutti i presupposti delle spiegate azioni.

7.2 GLI ATTI REVOCANDI

Va rammentato che il primo atto di cui si discute è stato stipulato a rogito del [REDACTED] provvedeva a trasferire al sig. [REDACTED] coniugi in regime di comunione legale dei beni, la piena proprietà dei seguenti beni immobili ubicati nel comune di [REDACTED] identificati catastalmente come segue: Immobile (villino) ubicato al [REDACTED]

Il secondo atto di compravendita [redacted] è stato stipulato in data 12.12.2019, per [redacted] i detti con [redacted] la [redacted] vendevano in favore del s [redacted] la piena proprietà delle medesime consistenze immobiliari ovvero: Immobile (villino) ubicato al f [redacted] A/; terreno ubicato al [redacted] centiare; Terreno ubicato al foglio [redacted] 50 centiare.

7.3 CREDITO

Infatti, in ordine alla prova della sussistenza di un credito di parte attrice al momento del compimento dell'atto dispositivo a titolo oneroso è agevole il riscontare che, come innanzi precisato, la società attrice è titolare di una posizione creditoria, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 15.240,68, oltre interessi di mora, in forza dell'ingiunzione di pagamento n. 2038/2016. Benché il detto credito sia oggetto di accertamento a seguito di opposizione a d.i., tale "credito litigioso" è tale da legittimare l'esperimento di un'azione ai sensi dell'art.2901 c.c.

7.4 ANTERIORITÀ DEL CREDITO

Provato quindi che l'atto dispositivo sia stato posto in essere dopo il sorgere del credito in quanto sia la ragione del credito, mancato pagamento dei lavori, quanto l'ingiunzione di pagamento e il conseguente giudizio di opposizione al D.I., risultano anteriori alla data dell'atto.

7.5 PREGIUDIZIO ALLA GARANZIA PATRIMONIALE

Provato ancora che l'atto dispositivo abbia arrecato pregiudizio al creditore parte attrice

Si tratta infatti di una modifica, della garanzia patrimoniale del debitore che rende quasi impossibile il soddisfacimento del creditore, in quanto i beni alienati erano gli unici beni immobili nel patrimonio del disponente.

Non rileva la circostanza, sottolineata da parte dei convenuti, che i beni alienati fossero già gravati di ipoteca in favore di MPS.

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto

dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass. 13 agosto 2015, n. 16793; 10 giugno 2016, n. 11892; 25 maggio 2017, n. 13172; 12 marzo 2018, n. 5860; Cass., ord., 8/08/2018, n. 20671).

In atti vi è la visura negativa in capo a [REDACTED] dal quale emerge la sua impossidenza dopo l'alienazione immobiliare.

7.6 PROVA DEL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO IN CAPO AL DEBITORE ALIENANTE

Quanto alla sussistenza del requisito soggettivo in capo al debitore alienante, trattandosi di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito, lo stesso deve essere inteso quale generica consapevolezza che l'atto posto in essere possa inficiare le possibilità del creditore di veder soddisfatto il suo credito. Nel caso di specie tale consapevolezza può agevolmente evincersi dalla circostanza che alla data dell'atto dispositivo il credito vantato dalla società attrice non era stato ancora soddisfatto.

7.7 PROVA DEL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO IN CAPO AI TERZI PRIMI ACQUIRENTI PER GLI ATTI A TITOLO ONEROSO

Infatti in tema di azione revocatoria, per quanto fin qui già illustrato, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente per gli atti a titolo oneroso sorti dopo il credito consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore; d'altra parte, il requisito della "scientia damni" può essere provato per presunzioni, da intendersi, nel caso di specie, proprio in considerazione del rapporto di parentela tra il [REDACTED] (padre e figlio) e quindi in capo alla moglie del figlio.

Tale circostanza rende improbabile che il terzo non avesse contezza del debito del padre nonché della totale compromissione del patrimonio dello stesso a seguito dell'alienazione di tutti gli immobili in suo favore.

In atti vi è la visura negativa in capo a [REDACTED] dal quale emerge la sua impossidenza dopo l'alienazione immobiliare.

7.8 PROVA DELLA MALAFEDE ANCHE DEL TERZO SECONDO ACQUIRENTE

Con riferimento alla seconda compravendita, è bene precisare che l'art. 2901 c.c. fa salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede. Nel caso di specie, è dato rinvenire la sussistenza di plurimi indizi di malafede da parte del subacquirente, in quanto il prezzo di € 200.000,00 per l'acquisto del villino e del terreno potrebbe apparire ragionevole se non sussistesse la del tutto inusuale circostanza del prevedere da un lato il trasferimento immobiliare immediato e dall'altro il pagamento del prezzo differito di sei mesi. Tale indizio è così grave e preciso da essere considerato da solo del tutto comprovante la malafede del terzo subacquirente; cionondimeno vi è un altro indizio di assoluta e comune malafede alle parti del secondo contratto di compravendita che è il pagamento parziale del prezzo pattuito. Gli immobili in maniera del tutto anomala sono transitati nel patrimonio del subacquirente verso il pagamento di una frazione irrisoria del prezzo.

Tale ulteriore elemento, che si precisa essere del tutto concordante con il grave e preciso e sufficiente indizio del trasferimento immobiliare senza prevedere l'immediato pagamento del prezzo, è confessoriamente dichiarato dai convenuti laddove affermano di essere stati pagati dal terzo subacquirente con bonifici, non scrivono nell'atto di costituzione l'importo dei bonifici che è invece di circa € 39.000,00 in luogo di € 200.000,00.

8 DOMANDA RISARCITORIA – CONDANNA PER EQUIVALENTE

La domanda risarcitoria dell'attore era subordinata al mancato accoglimento della domanda principale.

Tuttavia si deve ritenere che il Giudice di ufficio debba in questo caso emettere anche la condanna per equivalente.

Infatti, (cfr. Tribunale Perugia sez. II, 18/02/2022, n.246) in materia di azione revocatoria fallimentare, oggetto della domanda non è il bene in sé bensì la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori attraverso l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore; ne discende, non solo che la condanna al pagamento dell'equivalente monetario può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio d'appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell'azione revocatoria stessa.

Infatti (cfr., Cassazione civile sez. II, 05/02/2020, n.2670) vanno seguiti gli insegnamenti di legittimità di seguito ripresi. Ovvero, in primo luogo,

l'insegnamento a tenor del quale, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., si ha "ius novorum", inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originaria si risolve in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita "emendatio", allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul "petitum" mediato solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda (cfr. Cass. 4.11.2005, n. 21354; nell'occasione di cui alla riferita massima, con la domanda introduttiva era stata chiesta la declaratoria di invalidità dell'ultimo testamento e di efficacia di quello redatto in epoca precedente dal testatore; questa Corte, nel formulare il principio surrichiamato, ha ritenuto che costituisse "emendatio libelli" consentita la domanda con cui, per la prima volta in appello, era stato chiesto dall'attore l'annullamento altresì di un altro testamento - anch'esso successivo a quello di cui era stata invocata l'efficacia e contemporaneo oltreché identico nel contenuto rispetto a quello impugnato con la domanda originaria - sul rilievo che quest'ultima, essendo volta ad accertare la validità del primo testamento in luogo di quello di cui era stato chiesto l'annullamento, implicava anche la richiesta di annullamento del testamento invocato espressamente soltanto in sede di gravame; Cass. 10.11.2008, n. 26905. Si veda anche Cass. (ord.) 8.11.2017, n. 26425, seppur relativa alla revocatoria fallimentare, ove si puntualizza che oggetto della domanda di revocatoria fallimentare non è il bene in sè, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la liquidazione di un bene che, rispetto all'interesse dei creditori, viene in considerazione soltanto per il suo valore; ne consegue non solo che la condanna al pagamento dell'equivalente monetario ben può essere pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti impossibile la restituzione del bene, ma anche che la relativa domanda può essere proposta per la prima volta nel giudizio d'appello, in quanto non nuova, ma ricompresa implicitamente nell'azione revocatoria stessa).

Ovvero, in secondo luogo, l'insegnamento a tenor del quale, per aversi domanda nuova, improponibile in appello, occorre che si mutino i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, con l'introduzione nel processo di un nuovo tema d'indagine e di decisione, fondato su una situazione radicalmente diversa da quella dedotta nel precedente grado (cfr. Cass. 21.4.1983, n. 2743; Cass. 28.8.1998, n. 8580; Cass. 12.12.2018, n. 32146).

Tutta questo porta ad accertare anche il diritto del creditore verso i primi acquirenti per la restituzione del corrispettivo (fino all'importo del credito vantato) che essi hanno ricevuto dal subacquirente.

9 SPESE LEGALI

9.1 AZIONE REVOCATORIA

Le spese sono determinate tenendo conto del valore della causa come fissato nel primo comma dell'articolo 5 del D.M. 55/14, vale a dire con riferimento all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata e dei vantaggi conseguiti alla luce del principio di adeguatezza e proporzionalità (cass. Civ. Sez. II, 5 gennaio 2011, n. 226).

9.2 SPESE

In ordine alle spese va precisato che trattasi di causa complessa perché l'attore ha dovuto ricostruire per tutelare il proprio credito due alienazioni immobiliari ed i comportamenti delle parti di tali atti; quindi nell'applicare le tabelle: 2014-2018 per un giudizio di cognizione innanzi al tribunale, si individua il valore della causa (in relazione ad un credito di € 15.000,00 circa) nello scaglione da € 5.201 a € 26.000 e si attribuiscono, appunto perché l'attore ha dovuto svolgere attività per due accertamenti, i valori massimi in ogni fase (Fase di studio della controversia, valore massimo: € 1.575,00 Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 1.332,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 3.200,00 Fase decisionale, valore massimo: € 2.916,00) e quindi si attribuisce l'importo di € 9.023,00

DISPOSITIVO

Il Tribunale, III Sezione Civile, Giudice Monocratico, in persona del Magistrato Dott. Giorgio Jachia,

P.Q.M.

così provvede:

- (1). accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia nei confronti della parte attrice dell'atto notarile di compravendita stipulato a rogito del [REDACTED] in [REDACTED] M [REDACTED]

[redacted] gi in regime di comunione legale dei beni, la piena proprietà dei seguenti beni immobili ubicati nel comune di [redacted] identificati catastalmente come segue: Immobile (villino) u [redacted] centiare; [redacted] centiare

- (2). autorizza il Conservatore dei Registri immobiliari di Salerno a trascrivere questo provvedimento esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
- (3). accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia nei confronti della parte attrice dell'atto notarile di compravendita [redacted] stipulato in data [redacted] vendevano in favore del [redacted] la piena proprietà delle medesime consistenze immobiliari ovvero: Immobile (villino) [redacted] A;/ terreno ubicato al f [redacted] re; Terreno ubicato al f [redacted] superficie 50 centiare;
- (4). autorizza il Conservatore dei Registri immobiliari di Salerno a trascrivere questo provvedimento esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo;
- (5). accerta di ufficio il diritto del creditore al pagamento dell'equivalente del proprio credito e per l'effetto condanna tutti i convenuti in solido al pagamento per equivalente di € 15.240,68, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo - in favore dell'attore ma solo in caso di definitività dell'accertamento del credito per il quale egli agisce in separata sede;
- (6). per l'effetto rigetta la domanda riconvenzionale resa dai convenuti di condannare l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa;
- (7). Condanna le parti convenute in solido a rimborsare a parte attrice le spese vive, per contributo unificato, marche da bollo e spese di notifica;
- (8). Condanne le parti convenute in solido a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che liquida, alla luce dei conteggi di cui in motivazione, in € 9.023,00 per onorari oltre il 15% degli onorari di spese generali, contr. cassa prev. avv. ed Iva come per legge.
- (9). Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Decisa in Salerno il 12/10/2022

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e tutti gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge

Il Giudice
Giorgio Jachia